



POLITECNICO
MILANO 1863

POLITECNICO DI MILANO

IL RETTORE

VISTO il D.P.R. 10.01.1957, n. 3 "Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato - Statuto degli impiegati civili dello Stato", e successive modificazioni;
VISTO il D.P.R. 3.05.1957, n. 686 "Norme di esecuzione del Testo Unico delle disposizioni sullo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10.01.1957, n. 3;
VISTO il D.P.R. 11.07.1980, n. 382 "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica", e successive modificazioni;
VISTA la Legge 09.05.1989, n. 168 "Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica", e successive modificazioni, e successive modificazioni;
VISTO il D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e successive modificazioni;
VISTA la Legge 04.11.2005, n. 230 "Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari" ed in particolare l'art. 1 - comma 12, e successive modificazioni;
VISTA la Legge 31.12.2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario, e successive modificazioni;
VISTA la Legge 20.05.2016, n. 76 "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze";
VISTO il D.L. 16.07.2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", in particolare l'Art. 19 "Misure di semplificazione in materia di organizzazione del sistema universitario", convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120;
VISTO lo Statuto del Politecnico di Milano vigente;
VISTO il Regolamento Generale di Ateneo vigente;
VISTO il Codice Etico e di Comportamento del Politecnico di Milano vigente;
ACQUISITE le deliberazioni adottate dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione, nelle rispettive sedute del 18 e 26 settembre 2023, in ordine all'approvazione del Regolamento per la disciplina delle chiamate dei professori straordinari a tempo determinato;
RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere all'emanazione del Regolamento per la disciplina delle chiamate dei professori straordinari a tempo determinato;

DECRETA

Art.1

Per le motivazioni citate in premessa, è emanato il Regolamento per la disciplina delle chiamate dei professori straordinari a tempo determinato il cui testo è parte integrante del presente decreto.

Regolamento per la disciplina delle chiamate dei professori straordinari a tempo determinato

INDICE

Titolo I "Principi generali"

ART. 1 - Finalità e ambito di applicazione

ART. 2 - Tipologia degli incarichi

ART. 3 - Copertura finanziaria

ART. 4 - Richieste dei Dipartimenti

ART. 5 - Requisiti soggettivi per il conferimento degli incarichi

Titolo II "Chiamata dei professori straordinari all'esito di procedura selettiva"

ART. 6 - Procedura selettiva

ART. 7 - Commissione giudicatrice

ART. 8 - Modalità di svolgimento delle selezioni

ART. 9 - Termine del procedimento

ART. 10 - Chiamate dei candidati

Titolo III "Chiamata dei professori straordinari a seguito di conferimento diretto"

ART. 11 - Conferimento diretto

Titolo IV "Disciplina del rapporto di lavoro"

ART. 12 Conferimento dell'incarico

ART. 13 Compiti didattici ed istituzionali

ART. 14 Modalità di svolgimento del rapporto di lavoro

ART. 15 Risoluzione del rapporto di lavoro

ART. 16 Incompatibilità e ulteriori incarichi

ART. 17 Trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assicurativo

Titolo V "Disposizioni finali"

ART. 18 - Norme transitorie e finali - Entrata in vigore del Regolamento

Titolo I Principi generali

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

- 1) Il Politecnico di Milano, al fine di realizzare specifici programmi di ricerca, può stipulare convenzioni con imprese o fondazioni, o con altri soggetti pubblici o privati, che prevedano l'istituzione temporanea di posti di professore straordinario ai sensi dell'art. 1, comma 12, della Legge 230/2005.
- 2) Il presente Regolamento disciplina le modalità di selezione, il regime giuridico ed il trattamento economico spettante ai professori straordinari a tempo determinato.

Art. 2

Tipologia degli incarichi

- 1) Gli incarichi di professore straordinario hanno una durata massima di tre anni e sono rinnovabili, previa stipula di una nuova convenzione o previo rinnovo di quella esistente.
- 2) La durata complessiva degli incarichi non può, in ogni caso, essere superiore a sei anni.
- 3) Gli incarichi sono conferiti unicamente in regime di impegno a tempo definito.
- 4) L'incarico non può in ogni caso protrarsi oltre il termine dell'anno accademico in cui l'interessato raggiunge il limite di età previsto per il collocamento a riposo dei professori ordinari di ruolo.

Art. 3

Copertura finanziaria

- 1) Gli oneri derivanti dall'attivazione delle procedure sono a totale carico di imprese o fondazioni o di altri soggetti pubblici e privati, previa stipula di convenzioni/accordi. Nel caso in cui il finanziatore scelga di corrispondere l'importo in più rate, dovrà sottoscrivere idonea fidejussione bancaria o assicurativa corrispondente all'importo non erogato all'atto della sottoscrizione. Nello specifico trattasi di convenzioni della tipologia «cattedra convenzionata» oppure accordo di Ateneo all'interno del quale viene identificato uno specifico finanziamento per la posizione da attivare.
- 2) Le convenzioni di cui al comma precedente dovranno indicare:
 - a. il gruppo scientifico-disciplinare di riferimento;
 - b. la durata dell'incarico ed eventuale durata dell'accordo;
 - c. il Dipartimento di afferenza;
 - d. nel caso in cui il finanziatore scelga di corrispondere l'importo in più rate, il numero delle rate.
- 3) Le risorse finanziarie necessarie a garantire la copertura degli impegni economici per le varie posizioni devono sussistere al momento dell'approvazione della convenzione da parte del Consiglio di Amministrazione e devono altresì comprendere le trattenute lorde a carico del Dipendente e gli oneri a carico dell'Ateneo.

Art. 4

Richieste dei Dipartimenti

- 1) Il Consiglio di Dipartimento delibera l'attivazione delle procedure di chiamata per professori straordinari in seduta ristretta ai professori ordinari, previo parere delle Scuole in cui è previsto l'assolvimento del compito istituzionale, con voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto, e deve indicare, con adeguata motivazione, una delle seguenti modalità di conferimento:
 - a) chiamata all'esito di procedura selettiva;
 - b) chiamata all'esito di conferimento diretto.

Art. 5

Requisiti soggettivi per il conferimento degli incarichi

- 1) Gli incarichi di professore straordinario a tempo determinato possono essere conferiti a:
 - a) studiosi in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell'art. 16 della Legge 240/2010 per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore, oppure per il gruppo scientifico-disciplinare, per le funzioni di professore di I fascia;
 - b) candidati che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della Legge 210/1998 per il ruolo corrispondente a quello per il quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa;
 - c) soggetti che siano in possesso di elevata qualificazione scientifica e professionale attinente al progetto di ricerca oggetto della convenzione, ivi compresi gli studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in una posizione accademica corrispondente a quella di professore ordinario sulla base delle tabelle di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Titolo II

Chiamata dei professori straordinari all'esito di procedura selettiva

Art. 6

Procedura selettiva

- 1) La delibera di attivazione della procedura deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a) il numero dei posti;
 - b) la modalità di copertura finanziaria di cui all'art. 3;
 - c) il gruppo scientifico-disciplinare, di cui all'art. 15 della Legge 240/2010, per il quale viene richiesta la procedura;
 - d) l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;
 - e) le specifiche esigenze di ricerca relative al programma di ricerca oggetto della convenzione, nonché la tipologia di impegno didattico, tenendo conto delle competenze linguistiche necessarie, in coerenza con l'apposito Regolamento di Ateneo sull'impegno didattico;
 - f) l'indicazione delle modalità di accertamento del grado di conoscenza della lingua inglese;
 - g) l'eventuale indicazione delle modalità di accertamento di ulteriori competenze linguistiche dei candidati diverse dalla lingua inglese, anche in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua straniera.
- 2) La procedura selettiva è svolta previa emanazione da parte del Rettore di un bando pubblicato sul sito di Ateneo e pubblicizzato su quelli del Ministero preposto e dell'Unione Europea; l'avviso del bando è inoltre pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
- 3) Il bando è pubblicato per almeno 30 giorni consecutivi che decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
- 4) Nel bando devono essere specificati:
 - a) il ruolo per il quale viene attivata la procedura;
 - b) il numero dei posti;
 - c) il Dipartimento di afferenza;
 - d) la sede di servizio;
 - e) il gruppo scientifico-disciplinare, di cui all'art. 15 della Legge 240/2010, per il quale viene richiesto il posto;
 - f) l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;
 - g) le specifiche esigenze di ricerca relative al programma di ricerca oggetto della convenzione, nonché la tipologia di impegno didattico, tenendo conto delle competenze linguistiche necessarie, in coerenza con l'apposito Regolamento di Ateneo sull'impegno didattico;
 - h) il regime di impegno a tempo definito;
 - i) il trattamento economico e previdenziale previsto;

- j) il termine e le modalità di presentazione delle domande;
- k) i requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura;
- l) l'indicazione dei criteri di valutazione cui la Commissione dovrà attenersi ai sensi del successivo Art. 8 del presente Regolamento;
- m) l'indicazione di un numero massimo di pubblicazioni, che non potrà essere inferiore a dodici;
- n) l'indicazione delle modalità di accertamento del grado di conoscenza della lingua inglese;
- n) l'eventuale indicazione delle modalità di accertamento di ulteriori competenze linguistiche dei candidati diverse dalla lingua inglese, anche in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua straniera.

Art. 7

Commissione giudicatrice

- 1) La Commissione giudicatrice, nominata con decreto rettorale, su proposta del Consiglio di Dipartimento che ha richiesto la copertura del posto, è composta garantendo, di norma, un'adeguata rappresentanza di genere da tre professori ordinari, anche esterni all'Ateneo, afferenti al gruppo scientifico-disciplinare oggetto della procedura. Possono essere nominati anche i Professori in servizio presso Atenei stranieri appartenenti all'ambito scientifico oggetto del bando, che si trovino in una posizione accademica corrispondente a quella di professore ordinario sulla base delle tabelle di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Il Consiglio di Dipartimento può proporre la composizione della Commissione anche contestualmente all'attivazione della procedura.
- 2) Non possono far parte della Commissione:
 - a) i professori che siano componenti in carica della Commissione per il conseguimento dell'abilitazione nazionale per lo stesso settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore oppure per lo stesso gruppo scientifico-disciplinare, della sessione di riferimento;
 - b) i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'art. 6 - comma 7 della Legge 240/2010;
 - c) i professori che si trovino in situazione di conflitto di interessi oppure che abbiano un rapporto di coniugio o di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso, o un rapporto di unioni civili tra persone dello stesso sesso così come regolato dall'Art. 1 della Legge 20.05.2016, n. 76 oppure siano in stato di convivenza di fatto così come regolato dall'Art. 1 - commi 37 e ss. della Legge 20.05.2016, n. 76 con i candidati.
 - d) i professori che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;
 - e) coloro che si trovino in situazione di conflitto di interessi oppure in una situazione per la quale sussistano le cause di astensione di cui all'art. 51 del c.p.c. con i candidati o con gli altri componenti della Commissione;
 - f) i Professori che risultino coautori con uno o più candidati, in percentuale superiore al 50%, delle pubblicazioni da loro allegate ai fini della valutazione;
 - g) i Professori che siano già stati nominati, nello stesso anno civile, in 2 Commissioni locali del Politecnico di Milano, relative a procedure selettive da professore straordinario ai sensi dell'art. 1, comma 12, della Legge 230/2005. Non concorrono al computo le nomine relative a procedure selettive andate deserte a causa dell'assenza di candidati valutabili e quelle che sono state oggetto di rinuncia o dimissioni.
- 3) Dalla data di pubblicazione decorrono 30 giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di riconsiderazione dei commissari.
- 4) La partecipazione ai lavori costituisce obbligo d'ufficio per i componenti della Commissione giudicatrice, fatti salvi i casi di forza maggiore. La mancata partecipazione ai lavori da parte dei componenti la Commissione, accertata con decreto rettorale, comporta la decadenza dalla Commissione stessa. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un componente di Commissione per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo il decreto di accettazione da parte del Rettore.

- 5) La Commissione individua al suo interno un Presidente e un segretario verbalizzante, ruoli che possono essere ricoperti da una stessa persona.
- 6) La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza degli stessi.
- 7) La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e può svolgere a distanza tutte le proprie sedute. Le modalità di svolgimento dovranno essere adeguatamente riportate a verbale. Le eventuali sedute che prevedano dei colloqui con i candidati devono essere effettuate in presenza.

Art. 8

Modalità di svolgimento delle selezioni

- 1) Ove dichiarato dai candidati ai fini della partecipazione, le Commissioni valutano l'effettivo possesso del requisito di elevata qualificazione scientifica e/o professionale attinente al progetto di ricerca oggetto della convenzione.
- 2) Le Commissioni valutano i candidati ammessi alla selezione di cui al presente Titolo II sulla base:
 - a. del curriculum;
 - b. delle pubblicazioni scientifiche;
 - c. dell'attività didattica.
- 3) I candidati dovranno presentare, pena esclusione dalla selezione, l'intera documentazione utile alla valutazione con le modalità che saranno indicate nel bando.
- 4) L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta con motivato decreto del Rettore e notificata all'interessato.
- 5) Le Commissioni, facendo riferimento alle tematiche del profilo del bando e alle tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti, si avvarranno dei seguenti criteri:
 - a) qualità della produzione scientifica, e/o progettuale, valutata sulla base di criteri e parametri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento;
 - b) attività didattica svolta presso Atenei o enti nazionali e stranieri;
 - c) responsabilità scientifica per progetti di ricerca finanziati;
 - d) (ove previsto) risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di partecipazione alla creazione di nuove imprese (spin off), sviluppo, impiego e commercializzazione di brevetti.
- 6) Le Commissioni selezionano per ciascun posto, a maggioranza dei componenti, tra i candidati giudicati idonei, il candidato maggiormente qualificato ad assolvere alle specifiche esigenze di ricerca relative al programma di ricerca oggetto della convenzione, nonché alla tipologia di impegno didattico per le quali è stata attivata la procedura.

Art. 9

Termine del procedimento

- 1) Le Commissioni concludono i propri lavori entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina del Rettore all'Albo ufficiale dell'Ateneo.
- 2) Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di un mese il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori, il Rettore, con provvedimento motivato, provvederà a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, invia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per provvedere ad eventuali modifiche.
- 3) Per ogni seduta della Commissione deve essere redatto un apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti, i verbali ed i relativi allegati possono essere redatti sia in italiano che in inglese. Qualora redatti esclusivamente in lingua inglese, il responsabile del procedimento, prima dell'emanazione del decreto di approvazione degli atti, dovrà provvedere a far effettuare apposita traduzione asseverata in lingua italiana di tutti i verbali e dei relativi allegati.
- 4) Gli atti sono approvati con decreto del Rettore entro 60 giorni dalla consegna dei verbali al competente Ufficio dell'Amministrazione. Nel caso in cui si sia dovuto provvedere alla traduzione asseverata in lingua italiana il termine decorre dal giorno di consegna al responsabile del

procedimento della traduzione stessa.

- 5) Il decreto di cui al precedente comma è pubblicato sul sito di Ateneo.

Art. 10

Chiamate dei candidati

- 1) All'esito della procedura selettiva, il Consiglio di Dipartimento propone al Consiglio di amministrazione, entro due mesi dall'approvazione degli atti, la chiamata del candidato o dei candidati selezionati dalla Commissione per la conseguente deliberazione, oppure decide di non procedere alla chiamata, motivando opportunamente la decisione. La delibera di proposta è adottata a maggioranza assoluta dei professori ordinari.
- 2) Entro 30 giorni dalla delibera del Consiglio di amministrazione di approvazione della proposta di chiamata, l'interessato è invitato a sottoscrivere il contratto di lavoro.

Titolo III

Chiamata dei professori straordinari a seguito di conferimento diretto

Art. 11

Conferimento diretto

- 1) Il Consiglio di Dipartimento, sentita la Scuola in cui è previsto l'assolvimento del compito istituzionale, a maggioranza assoluta dei professori ordinari, propone al Consiglio di amministrazione il conferimento diretto di incarichi di professore straordinario a studiosi in possesso di uno dei seguenti requisiti:
 - siano stati insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale;
 - abbiano ricoperto per almeno un triennio incarichi direttivi in qualificati istituti di ricerca.
- 2) La delibera del Consiglio del Dipartimento dovrà indicare la motivazione per la quale viene proposto il conferimento diretto e dovrà essere trasmessa all'Amministrazione centrale corredata del Curriculum Vitae e delle certificazioni relative al possesso dei requisiti degli studiosi interessati.
- 3) Entro 30 giorni dalla delibera del Consiglio di amministrazione di approvazione della proposta di chiamata, l'interessato è invitato a sottoscrivere il contratto di lavoro.

Titolo IV

Disciplina del rapporto di lavoro

Art. 12

Conferimento dell'incarico

- 1) Il conferimento dell'incarico avviene mediante stipulazione di un contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato.
- 2) Nel contratto dovranno essere indicati:
 - a) la data di inizio e di fine del rapporto di lavoro;
 - b) le prestazioni richieste
 - c) il dipartimento di appartenenza
 - d) il gruppo scientifico-disciplinare di riferimento;
 - e) il trattamento economico.
- 3) Il contratto di lavoro è sottoscritto dal titolare dell'incarico e dal Direttore Generale.
- 4) La comunicazione inerente all'avvenuta presa servizio è firmata dal Direttore di Dipartimento.
- 5) Il periodo di prova è della durata di tre mesi effettivi di servizio e la valutazione compete al Direttore del Dipartimento.

Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia o infortunio. In tal caso il titolare dell'incarico ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorsi i quali il rapporto cesserà automaticamente i propri effetti, senza necessità di alcuna comunicazione e senza alcun diritto al preavviso o ad altra indennità. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il titolare dell'incarico si

intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.

6) In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio.

Art. 13

Compiti didattici ed istituzionali

- 1) I professori straordinari a tempo determinato hanno gli stessi obblighi didattici dei docenti di ruolo a tempo definito, possono essere parte di commissioni di Laurea e possono essere relatori e/o correlatori di tesi secondo quanto previsto dal Regolamento di Ateneo degli esami di Laurea e Laurea Magistrale.
- 2) I professori straordinari a tempo determinato partecipano ai Consigli di Corso di Studio e sono invitati a partecipare al Consiglio di Dipartimento, senza diritto di voto.

Art. 14

Modalità di svolgimento del rapporto di lavoro

- 1) Il titolare dell'incarico articola la prestazione lavorativa di concerto con il Direttore del Dipartimento presso cui svolgono l'attività.
- 2) L'autocertificazione dell'attività didattica, di didattica integrativa, di servizio agli studenti e di ricerca è definita con l'apposito Regolamento di Ateneo di cui all'art. 6 *commi 7 e 8* della Legge 30.12.2010, n. 240.
- 3) Il titolare dell'incarico è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 a carico dell'Ateneo.
- 4) La competenza disciplinare è regolata dall'art. 10 della Legge 30.12.2010, n. 240.
- 5) I professori straordinari a tempo determinato sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo relativo alle cariche previste dallo Statuto del Politecnico di Milano.
- 6) Il titolare dell'incarico non può richiedere la mobilità interna né il cambio di regime di impegno.
- 7) Al titolare dell'incarico viene riconosciuto quanto disposto dal D. Lgs. 26.03.2001, n. 151 in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, dalla Legge 05.02.1992, n. 104 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili, dagli artt. 37, 40 e 68 del D.P.R. 10.01.1957, n. 3, e successive modificazioni, in materia di congedo straordinario e aspettativa per infermità.
L'aspettativa per infermità non potrà protrarsi per più di 18 mesi, di cui i primi 12 pagati per intero ed i restanti 6 al 50%.
- 8) Non sono previste altre forme di aspettativa e congedo.

Art. 15

Risoluzione del rapporto di lavoro

- 1) La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa prevista dalla normativa vigente.
- 2) Durante i primi tre mesi ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto, in qualsiasi momento, e senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte.
- 3) Trascorso il periodo di cui al comma 2 del presente articolo e fino alla scadenza del termine, il recesso dal contratto può comunque avvenire da ciascuna parte qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 del c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.
- 4) In caso di recesso, comunicato per iscritto successivamente alla scadenza del periodo di prova, il titolare dell'incarico è tenuto a dare un preavviso pari a 90 giorni. In caso di mancato preavviso l'Amministrazione tratterà al titolare dell'incarico un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato. I fondi non utilizzati per il contratto vengono messi a disposizione dell'ente finanziatore.

Art. 16

Incompatibilità e ulteriori incarichi

- 1) Ai professori straordinari a tempo determinato si applicano le norme vigenti per i professori di ruolo a tempo definito in materia di incompatibilità e di conflitto d'interessi.
- 2) Non possono essere conferiti gli incarichi a coloro che abbiano un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento che richiede l'attivazione della procedura o che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo.
- 3) Non sono ammessi alle selezioni i professori universitari di prima e seconda fascia e i ricercatori già assunti a tempo indeterminato dal Politecnico di Milano, ancorché cessati dal servizio.
- 4) Ai professori straordinari a tempo determinato si applicano le disposizioni contenute nel Regolamento disciplinante gli incarichi esterni all'Ateneo per i professori e i ricercatori.
- 5) Gli incarichi di cui al presente Regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.

Art. 17

Trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assicurativo

- 1) Ai professori straordinari a tempo determinato spetta, per tutta la durata del rapporto, il regime giuridico ed economico del professore ordinario di ruolo a tempo definito.
- 2) La retribuzione complessiva base è pari a quella stabilita per il professore ordinario in classe 0. Possono essere previste eventuali integrazioni economiche alla retribuzione base a valere sui fondi della convenzione/accordo. La retribuzione base resta invariata per tutta la durata del contratto.
- 3) Il rapporto di lavoro che si instaura tra il Politecnico di Milano ed il titolare dell'incarico è regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene il trattamento previdenziale ed assicurativo previsto per i redditi da lavoro dipendente.
- 4) L'Ateneo provvede altresì alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ed alla responsabilità civile.

Titolo VII

Disposizioni finali

Art. 18

Norme transitorie e finali – Entrata in vigore del Regolamento

- 1) Fino all'adozione del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, i riferimenti ai gruppi scientifico-disciplinari sono da interpretarsi come relativi ai settori concorsuali secondo le norme vigenti al 29/06/2022.
- 2) La partecipazione alle attività delle Commissioni nominate ai sensi del presente Regolamento non dà luogo alla erogazione di alcun compenso.
- 3) Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente nelle materie trattate.
- 4) Il presente Regolamento entra in vigore il 1° novembre 2023 ed è pubblicato sul sito di Ateneo <http://www.normativa.polimi.it>.

IL RETTORE
Prof.ssa Donatella Sciuto

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e ss.mm.ii.